



DIREZIONE SANITÀ

Settore ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA E PROTESICA

settore.farmaceutico@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, 25.05.2017

Protocollo n. 12068/A1404A

Classificazione 14.120.10

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Servizi Farmaceutici Territoriali
delle Aziende Sanitarie Locali

c.a. A Federfarma Piemonte

Ad Assofarm Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Ripiano pay-back alle farmacie (sentenza TAR Lazio, 288/2016).

Con la nota prot. n. 49921 del 15.05.2017, pari oggetto, che si allega, l'AIFA ha fornito alle Regioni alcune indicazioni in merito all'annullamento della propria precedente Determinazione n. 1238/2014 del 30.10.2014 (recante "Ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale del 2013 ai sensi della legge n. 222/2007 e ss.mm.ii.") da parte della sentenza del TAR Lazio n. 288 del 12 gennaio 2016.

In particolare, l'Agenzia ha richiamato la pubblicazione avvenuta sul proprio portale istituzionale della Comunicazione dell'8 luglio 2016, concernente "Governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015", ove si rendeva noto che, con riferimento al calcolo della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico delle aziende della filiera distributiva, la spesa a carico del SSN nel 2013 aveva evidenziato una variazione negativa rispetto al valore del 2012, nonché la propria Determinazione n. 1406/2016, che ha precisato che nulla è previsto in merito all'incremento dello sconto a carico della filiera distributiva per il 2013.

Pertanto, l'AIFA ha concluso per l'insussistenza di alcun onere di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale per il 2013 in capo alle aziende della filiera distributiva, ritenendo che le somme corrisposte dalle farmacie in applicazione della citata determinazione AIFA n. 1238/2014 non abbiano titolo per essere trattenute dalle Regioni.

Federfarma con nota prot. 55/17AC del 17.05.17 ha inviato allo scrivente Settore e per conoscenza a tutte le Aziende in indirizzo le modalità di restituzione delle somme in questione.

Tanto premesso, al fine di rendere tracciabile in qualsiasi momento tale restituzione ed evitare di “inquinare” altre voci della distinta contabile, si dispone che le farmacie pubbliche e private a partire dalla presentazione delle distinte contabili del mese di luglio relative alle competenze del mese di giugno devono riportare al punto 5 lett. c) della DCR la sommatoria risultante dalla quota dello sconto pay-back relativo al mese di competenza a cui deve essere detratta la quota pay-back di recupero dell’anno 2013.

Si ricorda che l’importo totale indicato al punto 5 – Sconto, dovrà riportare la somma algebrica delle quattro voci di dettaglio che lo compongono.

Distinti saluti

Dott. Loredano Giorni
Firmato digitalmente